

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-864 del 01/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scafi, pedalo' ed altri oggetti in vetroresina sito nel Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130
Proposta	n. PDET-AMB-2016-886 del 01/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scafi, pedalò ed altri oggetti in vetroresina sito nel Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/2015 acquisita al Prot. Unione 40355 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 91318 del 22/10/2015, da **MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L.**, nella persona di Mirco Martini, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione scafi, pedalò ed altri oggetti in vetroresina sito nel Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 18/11/2015 Prot. Unione 45711, acquisita al Prot. Prov.le 98569 del 18/11/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che con nota di Arpa PGFC n.1342 del 01/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 10/02/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio della autorizzazione, fatta salva l'acquisizione di documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena con nota Prot. Com.le 93894/63 del 27/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 95834 del 09/11/2015, ha comunicato quanto segue “*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 138/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà redatta dal T.C.A. Marina Biguzzi e datata 30 giugno 2015 ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all’impatto acustico*”;
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, fatta salva l'acquisizione della documentazione integrativa relativa le emissioni in atmosfera e la positiva valutazione della stessa da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza;

Considerato che con Nota di Arpa PGFC n. 1877 del 12/02/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 02/03/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 8675 e da Arpa al PGFC 3130 del 07/03/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 219 del 07/07/2003 prot. n. 49603/02 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale,

nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MARTINI COSTRUZIONI NAUTICHE S.R.L.** (C.F./P.IVA 02125760401), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130, per lo **stabilimento di produzione scafi, pedalò ed altri oggetti in vetroresina sito nel Comune di Cesena, Via Tarcento n. 130.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 219 del 07/07/2003 prot. n. 49603/02 rilasciato, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 11/11/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 10/02/16, preso atto del parere istruttorio di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 aspirazione locale verniciatura - L'attività è compresa al punto 4.5.77 "Applicazione manuale di resina parzialmente solidificata (gel-coat) nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera a. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applicano pertanto i seguenti valori limite, stabiliti da entrambi i riferimenti normativi sopraccitati: 10 mg/Nmc per per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili". I controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E2 cabina asciugatura vernice

Emissione E4 cabina asciugatura stampaggio

L'attività è compresa al punto 4.5.86 "Postindurimento di manufatti e prodotti a base di resine poliestere e resine poliestere rinforzate (vetroresine)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera e. (postindurimento) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il seguente valore limite, stabilito da entrambi i riferimenti normativi sopraccitati: 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili". I controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E3 aspirazione locale stampaggio - L'attività è compresa al punto 4.5.79 "Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina poliestere rinforzata (vetroresina)" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e al punto 7. lettera b. (applicazione manuale) dell'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applicano pertanto i seguenti valori limite, stabiliti da entrambi i riferimenti normativi sopraccitati: 5 mg/Nmc per l'inquinante "polveri totali", 100 mg/Nmc per l'inquinante "composti organici volatili". I controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E5 aspirazione polveri carteggiatura - L'attività è compresa al punto 4.5.88 "Taglio, rifilatura, foratura, fresatura, carteggiatura, ecc. nella lavorazione di prodotti a base di resine poliestere rinforzate" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante "materiale particellare" pari a 20 mg/Nmc, e al punto 8.

dell'Allegato 4.3 “Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.3 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione, in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per l'inquinante “polveri”, eventualmente sostituibile con un controllo recente.

Emissione E6 lavaggio - L'attività è compresa al punto 4.5.91 “Lavaggio di apparecchiature con solventi” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce un valore limite per l'inquinante “sostanze organiche volatili” pari a 200 mg/Nmc, mentre l'Allegato 4.3 “Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. non prevede la fissazione di un valore limite specifico. Si applica pertanto il valore limite succitato previsto dal punto 4.5.91. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo della emissione, in quanto esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo per l'inquinante “sostanze organiche volatili”, eventualmente sostituibile con un controllo recente. Successivamente i controlli alla emissione dovranno avere una periodicità almeno annuale.

Emissione E7 centrale termica riscaldamento ambienti (325,64 kW, a gasolio) - L'emissione è relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 in quanto la potenza termica nominale è inferiore a 3 MW, ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 10/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione e la positiva valutazione da parte dei soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di apposita documentazione integrativa;

Con PEC del 12/02/16 PGFC/2016/1877 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitata, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 07/03/16 PGFC/2016/3130 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 02/03/16.

Con mail del 11/03/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento ha chiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e alla Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, in quanto soggetti partecipanti alla seduta della Conferenza di Servizi, una valutazione di quanto trasmesso dalla Ditta con l'integrazione succitata, al fine di una conferma o di una eventuale modifica delle decisioni assunte nella Conferenza di Servizi del 10/02/16;

Con mail del 12/03/16 l'Azienda USL della Romagna – sede di Cesena ha comunicato di ritenere soddisfacente la documentazione trasmessa dalla Ditta, per quanto di propria competenza.

Con mail del 15/03/16 Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena ha comunicato il proprio assenso a quanto prospettato dal Responsabile dell'endoprocedimento.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 10/02/16, e delle successive valutazioni, a seguito delle integrazioni, condivise con Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena e Azienda USL della Romagna – sede di Cesena, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai

sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/10/2015 P.G.N. 40355, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. 7 – CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI

(325, 64 kW, a gasolio)

relativa ad un impianto termico civile, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione scafi, pedalò ed altri oggetti in vetroresina sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – ASPIRAZIONE LOCALE VERNICIATURA (GELCOAT)

Impianto di abbattimento: prefiltri piani in lana di vetro, filtri pieghettati in fibra sintetica

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

EMISSIONE N. 2 – CABINA ASCIUGATURA VERNICE (GELCOAT)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili	100	mg/Nmc
----------------------------	-----	--------

EMISSIONE N. 3 – ASPIRAZIONE LOCALE STAMPAGGIO

Impianto di abbattimento: prefiltri piani in lana di vetro, filtri pieghettati in fibra sintetica

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili	100	mg/Nmc

Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

EMISSIONE N. 4 – CABINA ASCIUGATURA STAMPAGGIO

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili	100	mg/Nmc
----------------------------	-----	--------

EMISSIONE N. 5 – ASPIRAZIONE POLVERI CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	5	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 6 – LAVAGGIO

Portata massima	100	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	1	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili	200	mg/Nmc
----------------------------	-----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle emissioni N. 5 e N. 6 (esistenti ma precedentemente assoggettate al rispetto di valori limite meno restrittivi). Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a

trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 4 e N. 6** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro “polveri totali” alla **emissione N. 5** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 6**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 5**, così come richiesto al precedente punto 5.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.